CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 21 – 03 – 2012 N° 4502

ICI – esenzione ex art. 7, primo comma, lett. i) d. Lgs. 504/92 – presupposti – svolgimento in concreto dell'attività con modalità non commerciali – necessità – fattispecie in tema di gestione da parte dell'INPDAP di immobile adibito a casa di soggiorno per anziani

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE di P., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via XXX, presso l'avv. XXX, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti

- ricorrente –

Contro

INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via XXX, presso l'avv. XXX, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale XXX, sez. staccata di P., n. 71/09/07, depositata il 5 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avv. XXX (per delega) per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale XXX indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello dell'INPDAP, è stato ad esso riconosciuto il diritto alla esenzione dall'ICI, oggetto di avvisi di accertamento per gli anni 1999/2002, in relazione ad immobile di proprietà dell'Istituto adibito a casa di soggiorno per anziani, ex dipendenti pubblici, e loro congiunti. Ad avviso del giudice a quo, l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), spetta nella specie all'Istituto, poiché si tratta di "benefici complementari relativi a prestazioni previdenziali di carattere sociale per gli iscritti", ed essendo "indubbio che la retta pagata dagli ospiti costituisce solo un parziale contributo alle spese di vitto e alloggio e risultando assente la produzione di utile".

2. L'INPDAP resiste con controricorso.

3. Il Comune di Parma ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice a quo dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di gravame.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto testuale integrale dell'atto di appello.

2.1. Con il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, il Comune di P. denuncia, sotto più profili, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nonché vizio di motivazione.

A suo avviso nella fattispecie non sussistono i requisiti previsti da tale norma per la spettanza dell'esenzione dall'ICI: non quello soggettivo, poiché l'immobile in questione non è utilizzato direttamente dall'INPDAP, ne' soltanto dai suoi iscritti, ma anche da altre persone (quali i coniugi e i figli degli iscritti); ne' quello oggettivo, perché l'attività concretamente svolta non ha natura

esclusivamente previdenziale o assistenziale, bensì commerciale, la quale non è esclusa dall'assenza di produzione di utile - come ritenuto dal giudice di merito - ed è ravvisabile nel fatto che gli ospiti della "casa di soggiorno" versano una retta per i servizi ricevuti.

2.2. I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, vanno accolti nei limiti appresso specificati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'esenzione dall'ICI che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), purché destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività ivi indicate, esige, in considerazione anche della natura derogatoria e quindi di stretta interpretazione delle norme di esenzione, la duplice condizione della utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il "possesso" - che costituisce il presupposto dell'imposta citato D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 1, - e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito: occorre, pertanto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, che gli immobili siano posseduti dall'ente, non commerciale, utilizzatore, cioè che vi sia coincidenza tra ente proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene, come tale soggetto passivo d'imposta ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3), che rientri nella categoria di cui al menzionato art. 87, comma 1, lett. e), del TUIR, ed ente che utilizza l'immobile stesso (ex plurimis, Cass. nn. 18549 del 2003, 8054 e 10827 del 2005, 18838 del 2006, nonché Cass., Sez. un., n. 28160 del 2008); tale interpretazione, costituzionalmente orientata, ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale con le ordinanze nn. 429 del 2006 e 19 del 2007.

Circa, poi, il profilo oggettivo, nel richiedere che gli immobili siano destinati allo svolgimento delle attività ivi indicate, la norma in esame va intesa nel senso, imposto anch'esso dalla ratio e dal carattere eccezionale della stessa, che nell'immobile sia effettivamente, oltre che esclusivamente, realizzata, in via diretta e non mediata, una delle medesime attività (non essendo, quindi, sufficiente l'esercizio di attività strumentali, di tipo organizzativo o gestionale). Infine, la sussistenza del requisito oggettivo non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare - ed anche sotto questo aspetto l'onere della prova spetta al contribuente - che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale (Cass. nn. 20776 del 2005, 5485 del 2008).

L'INPDAP, com'è noto, è stato istituito con il D.Lgs. 30 giugno 1974, n. 479, art. 4, il quale ha ad esso attribuito le funzioni, di carattere previdenziale e assistenziale, già svolte da altri enti (tra i quali l'ENPAS e l'INADEL) in favore dei lavoratori del settore pubblico. Il D.M. 28 luglio 1998, n. 463, ha, poi, disciplinato la "gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali", istituita presso l'INPDAP dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 245, stabilendo che essa "assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti", fra l'altro, per quanto qui interessa, "e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti".

Sulla base di tale normativa, deve ritenersi che l'INPDAP rientri nella categoria degli enti di cui al sopra citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), e che vi sia, nella specie, coincidenza tra esso, proprietario dell'immobile de quo, e soggetto utilizzatore del medesimo, in quanto è l'INPDAP stesso che utilizza l'immobile - facendovi soggiornare i propri ex iscritti ed i loro coniugi - al fine di svolgervi, in via diretta, le proprie attività istituzionali, di carattere previdenziale e assistenziale (o strettamente integrative e complementari ad esse).

Va, invece, accolta la censura concernente la parte della sentenza impugnata in cui il giudice di merito ha escluso che, in concreto, l'attività dell'ente sia svolta con modalità di carattere commerciale, sulla base della sola considerazione della "assenza di produzione di utile", dovendosi ribadire il principio secondo il quale ha carattere imprenditoriale l'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività (Cass. n. 7725 del 2004 e n. 5485 del 2008, cit.).

In definitiva, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dall'ICI, occorre - e tale verifica deve essere sorretta da adeguata motivazione - che la retta pagata dagli ospiti della casa di soggiorno si riveli un contributo di entità tale da non coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione.

3. Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti anzidetti, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale XXX, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale XXX.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012